



ATENEUM PONTIFICIUM
REGINA APOSTOLORUM

IL RETTORE

Norme per la disciplina e l'etica accademica approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo il 22 giugno 2015

INTRODUZIONE

L'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* nel compimento della propria missione di formare leader cristiani, specialmente ecclesiastici, promuove assiduamente la formazione integrale di persone destinate al compimento dei ministeri ecclesiali e altri servizi per la Chiesa e la società, ponendo un particolare accento sulla formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante il percorso accademico presso l'Ateneo stesso.

È desiderio dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* che il suo corpo docente e i suoi studenti si contraddistinguano con la propria condotta per un alto livello di maturità spirituale, intellettuale, umana, ispirata dal Vangelo, dai buoni costumi e dalle buone norme della vita accademica.

Le presenti Norme propongono in modo non esaustivo gli atti ed azioni da considerare quali violazioni della disciplina accademica, ferma restando la facoltà delle autorità e organi competenti di interpretare e applicare convenientemente ai singoli casi la normativa vigente in materia.

Il plagio viene considerato con particolare attenzione nelle presenti Norme, con l'apposita Parte IV. Esso è inteso come una violazione molto grave in quanto è una mancanza contro la lealtà e la giustizia, che lede e segna profondamente il rapporto di fiducia tra studente, docente ed istituzione accademica. Con il plagio viene inoltre meno l'obiettivo formativo (principale finalità del rapporto instaurato tra Ateneo, docente e studente) che deve portare all'apprendimento, ma anche alla ricerca e alla generazione di pensiero originale. Quest'ultimo elemento è di particolare interesse per l'istituzione nel perseguimento della propria missione, volta anche a creare per l'appunto correnti culturali di pensiero cristiano che, in piena comunione con il magistero della Chiesa e rispondendo agli interrogativi teorici e esistenziali dell'uomo, impregnino di spirito cristiano la società.

PARTE I TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI

A. Docenti

Art. 1. Violazioni molto gravi

Nell'ambito della morale e dell'etica professionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente (cfr. *Stat. Gen.*, art. 38 §4), sono considerate violazioni molto gravi i seguenti atti ed azioni posti in essere da docenti:

- § 1. La violazione della morale cattolica in modo grave, anche in luoghi esterni al perimetro dell'università.
- § 2. L'insegnamento e le pubblicazioni contrarie alla dottrina della Chiesa o ritenuti pericolosi o nocivi per gli studenti.
- § 3. La falsificazione, alterazione o distruzione dei contenuti di documenti o informazioni amministrative.
- § 4. La diffusione di informazioni riservate acquisite nell'espletamento del proprio incarico che possono ledere all'immagine dell'Ateneo o alla dignità di un qualsiasi membro della comunità accademica.
- § 5. Il plagio in un'opera scritta che consiste nell'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la dovuta indicazione e il riferimento preciso alla fonte (cfr. infra Norme sul plagio, contenute nella Parte IV).
- § 6. La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro o la consegna o diffusione con ogni mezzo di un'opera scritta da un altro, di cui in qualsiasi modo si sia venuti in possesso.
- § 7. Fornire anticipatamente agli studenti, in modo totale o parziale, il materiale o questionario del compito scritto dell'esame.
- § 8. Falsificare le fonti citate in un'opera scritta.
- § 9. Appropriarsi di libri e altro materiale della Biblioteca o sottrarre documenti da qualsiasi archivio dell'istituzione a scopo e utilizzo illecito o per danneggiare l'istituzione o terzi.

Art. 2. Violazioni gravi

Nell'ambito della morale e dell'etica professionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente (cfr. *Stat. Gen.*, art. 38 §4), sono considerate violazioni gravi i seguenti atti ed azioni posti in essere da docenti:

- § 1. Il non compimento dei doveri previsti dalla normativa vigente nei tempi e modi da essa prescritti o indicati dalle autorità competenti, o che compromettano

seriamente il corretto svolgimento delle attività della Facoltà/Istituto o dell'Ateneo in generale.

- § 2. Il danneggiamento di libri o di altri documenti (cf. Regolamento della Biblioteca), di mobili, apparecchiature, oggetti o di strutture dell'Ateneo.
- § 3. La sottrazione temporanea di libri o altro materiale della biblioteca.
- § 4. La sottrazione illecita nell'espletamento del proprio incarico di documenti da un qualsiasi archivio dell'Ateneo.
- § 5. La mancanza grave di rispetto verso membri della comunità accademica.

B. Studenti

Art. 3. Violazioni molto gravi

Nell'ambito della morale e dell'etica cattolica, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente (cfr. *Stat. Gen.*, art. 38 §4), sono considerate violazioni molto gravi i seguenti atti ed azioni posti in essere da studenti:

- § 1. Il plagio in un'opera scritta che consiste nell'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la dovuta indicazione e il riferimento preciso alla fonte (cfr. *infra* Norme sul plagio, contenute nella Parte IV).
- § 2. La pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro o la consegna o diffusione con ogni mezzo di un'opera scritta da un altro, di cui in qualsiasi modo si sia venuti in possesso.
- § 3. Procurarsi e in qualsiasi modo il questionario del compito scritto prima di un esame.
- § 4. Falsificare la documentazione citata in un'opera scritta.
- § 5. La falsificazione, alterazione o distruzione dei contenuti di documenti o informazioni amministrative.
- § 6. Appropriarsi di libri e altro materiale della Biblioteca o sottrarre documenti da qualsiasi archivio dell'istituzione a scopo e utilizzo illecito o per danneggiare l'istituzione o terzi.
- § 7. La mancanza di rispetto per i docenti o l'intrattenere accese discussioni.
- § 8. La menzogna, soprattutto nel contesto di richiesta di borse di studio, pagamenti o altre questioni amministrative.

Art. 4. Violazioni gravi

Nell'ambito della morale e dell'etica cattolica, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente (cfr. *Stat. Gen.*, art. 38 §4), sono considerate violazioni gravi i seguenti atti ed azioni posti in essere da studenti:

- § 1. Il non compimento dei doveri dello studente previsti dalla normativa vigente o nell'espletamento di altri incarichi affidati nel corso della carriera accademica (rappresentanza degli studenti, partecipazione a comitati e commissioni, ecc.).
- § 2. Consegnare come elaborato di un corso uno scritto già presentato per un altro corso.
- § 3. La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
- § 4. La copiatura durante un esame scritto dal compito di un altro o consultazione di note o fonti non espressamente autorizzate dal docente esaminatore.
- § 5. Il danneggiamento di libri o di altri documenti (cf. Regolamento della Biblioteca), di mobili, apparecchiature, oggetti o di strutture dell'Ateneo.
- § 6. La sottrazione temporanea di libri o altro materiale della biblioteca.
- § 7. La sottrazione illecita di documenti da un qualsiasi archivio dell'Ateneo.

PARTE II TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

A. Docenti

Art. 5. Sanzioni per le violazioni molto gravi

§ 1. Il docente che si rende colpevole delle infrazioni di cui all'art. 1 è passibile delle sanzioni previste e applicate a norma dell'art. 38 §4 degli Statuti dell'Ateneo e dell'art. 57 §2 del Regolamento Generale. Sono previste inoltre le seguenti sanzioni, a seconda dei casi:

1° Un'ammonizione scritta.

2° L'annullamento dell'opera consegnata.

3° La privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio dell'autorità accademica competente del procedimento disciplinare.

4° La riparazione dell'eventuale danno morale o materiale cagionato, nella misura stabilita dall'autorità competente del procedimento disciplinare.

§ 2. Le sanzioni di cui al §1.1° e 2° del presente articolo dovranno essere sempre applicate.

§ 3. L'autorità competente del procedimento disciplinare può decidere se cumulare le sanzioni di cui al § 1.1° e 2° del presente articolo con quelle di cui ai successivi nn. 3° e 4°, se del caso.

Art. 6. Sanzioni per le violazioni gravi

Nelle infrazioni di cui all'art. 2 i docenti possono essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:

§ 1. Ammonizione verbale o scritta, che vengono sempre applicate.

§ 2. Riparazione dell'eventuale danno morale o materiale cagionato, nella misura stabilita dall'autorità competente del procedimento disciplinare. Tale sanzione è cumulabile con l'ammonizione scritta prevista al precedente §1 su decisione dell'autorità competente del procedimento disciplinare.

B. Studenti

Art. 7. Sanzioni per le violazioni molto gravi

§ 1. Per gli studenti che si rendano colpevoli delle infrazioni di cui all'art. 3 sono previste le seguenti sanzioni, a seconda dei casi:

1° Un'ammonizione scritta.

2° L'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata.

3° La sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata dall'autorità accademica competente per il procedimento disciplinare. L'autorità può inoltre stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.

4° La privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio dell'autorità accademica competente del procedimento.

5° L'espulsione dall'Ateneo.

6° La privazione del conferimento del grado accademico.

§ 2. Le sanzioni di cui al precedente §1.1° e 2° dovranno essere sempre applicate.

§ 3. L'autorità competente può decidere se cumulare le sanzioni di cui al precedente § 1, 1° e 2°, con quelle di cui ai punti 3°, 4°, 5° e 6° del medesimo paragrafo.

Art. 8. Sanzioni per le violazioni gravi

§ 1. Nelle infrazioni di cui all'art. 4 gli studenti possono essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:

1° Ammonizione verbale o scritta.

2° Rinvio dell'esame a discrezione dell'autorità accademica competente del procedimento disciplinare, la quale può decidere se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.

3° Riparazione dell'eventuale danno morale o materiale cagionato, nella misura stabilita dall'autorità competente del procedimento disciplinare.

§ 2. La sanzione di cui al precedente §1.1° dovrà essere sempre applicata.

§ 3. L'autorità competente può decidere se cumulare la sanzione dell'ammonizione scritta di cui al precedente §1.1°, con quelle di cui ai punti 2° e 3° del medesimo paragrafo.

PARTE III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 9. Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni

- § 1. Le Autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni commesse dagli studenti sono:
- 1° il Decano, sentito il Consiglio di Facoltà, per le sanzioni riguardanti violazioni accademiche, ossia quelle indicate sopra negli articoli 3 e 4;
 - 2° a giudizio del rettore e per casi particolari, un'apposita Commissione disciplinare nominata da lui stesso, e presieduta dal Vicerettore Accademico.
- § 2. Se è un Docente stabile a commettere le infrazioni di cui all'art. 1, l'autorità competente è il Gran Cancelliere, udito il Consiglio Direttivo (cfr. *Stat. Gen.*, art.14 §4.9°; 38 §4, cfr. *Reg. Gen.*, art. 57). In tutti gli altri casi l'autorità competente è il rettore dopo aver consultato i suoi consultori.
- § 3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure, fatti salvi gli artt. 5 §2; 7 §2 e 8 §2, di non infliggere altra sanzione.
- § 4. Resta inteso che, in caso di violazioni poste in essere dal personale dipendente dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, dovrà essere osservata la disciplina prevista dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), e dal Cap. VIII Norme Disciplinari del CCNL Agidae Scuole in materia di procedimento disciplinare.

Art. 10. Diritti dello studente e del docente

- § 1. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.
- § 2. Lo studente e il docente hanno il diritto di difendersi davanti all'autorità accademica e quindi, prima che il caso sia deciso, devono essere uditi, insieme ad altre persone eventualmente implicate (cfr. *Stat. Gen.*, art. 36 §3).
- § 3. Lo studente e il docente hanno il diritto di ricorrere contro le sanzioni imposte, rivolgendosi all'istanza immediatamente superiore. (cfr. *Stat. Gen.*, art. 44 §2).
- § 4. Il ricorso è dal Decano, o dalla Commissione Disciplinare, al Rettore, dal Rettore al Gran Cancelliere.

PARTE IV NORME SPECIFICHE SUL PLAGIO

Art. 11. Normativa in materia di plagio

Non essendo il plagio oggetto di regolamentazione del codice di diritto canonico o altri documenti delle autorità ecclesiastiche, per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si assume come riferimento la legislazione italiana vigente in materia, nello specifico artt. 2575 e successivi del Codice Civile (cc).

Il plagio è l'usurpazione del diritto di autore che ha per oggetto le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (cfr. art. 2575 cc).

Art. 12. Definizione di plagio

Nell'ambito della disciplina ed etica accademica il plagio consiste più spesso nell'inclusione in un'opera scritta "di un testo preso da un altro autore senza la dovuta indicazione e il riferimento preciso alla fonte", come previsto nella Parte I delle presenti *Norme per la disciplina e l'etica accademica* [art. 1, §6] e da esse esplicitamente sanzionato.

Art. 13. Verificazione del plagio

Il plagio si configura nel caso di scritti definitivi già consegnati dallo studente come prova accademica, in particolare elaborati di fine ciclo, esami scritti e relazioni seminariali (comprese le prove intermedie eventualmente richieste dal docente). Qualora lo scritto sia in fase di elaborazione e sottoposto al docente per una valutazione provvisoria, anche se non si realizza la fattispecie del plagio, viene leso comunque il rapporto di lealtà e la condotta può considerarsi comunque una violazione dell'etica e della disciplina accademica.

Art. 14. Tipologie di plagio

Le tipologie di plagio possono essere le seguenti:

1. presentare come proprio un testo altrui, di cui si sia entrati in possesso in qualunque modo anche con il consenso dell'autore;
2. citare passaggi (anche brevi o tradotti) di un testo altrui senza presentarlo come citazione (ad esempio, omettendo le virgolette e l'ubicazione bibliografica, o anche solo le virgolette);

3. nel parafrasare un testo altrui, senza indicarne la fonte, quando tale parafrasi appaia intenzionale, e non semplicemente occasionale.

Art. 15. Effetti del plagio

Il plagio rappresenta non solo una violazione degli obblighi universitari nei quali viene meno il rapporto di lealtà e fiducia con il docente e con gli altri studenti, ma è anche un atto che pregiudica il raggiungimento dei fini formativi.

Art. 16. Sanzioni a seconda delle ipotesi

In caso di plagio, saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. Per gli elaborati a conclusione dei cicli il lavoro sarà annullato ed è prevista la possibilità di sospendere lo studente dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.
2. Per le dissertazioni di dottorato, oltre l'annullamento è possibile incorrere nell'espulsione.
3. Per una prova finale o una prova intermedia di un corso o seminario, l'esame sarà annullato e potrà essere applicata la sanzione aggiuntiva consistente nella valutazione finale non superiore a 6 punti su 10. In caso di recidiva, l'autorità competente del procedimento disciplinare valuterà, a seconda della gravità del caso, eventuali ed ulteriori sanzioni da irrogare.
4. Se il plagio riguarda la tesi di licenza o la dissertazione di dottorato ed è scoperto dopo il conferimento del grado accademico, il lavoro sarà annullato; il che comporta l'annullamento del grado conferito, di cui si darà comunicazione allo studente e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 17. Principi da seguire

Le sanzioni suddette ed eventuali altre in aggiunta, secondo la gravità del plagio, saranno irrogate conformemente alla normativa vigente e sempre con equità, tenendo conto del bene formativo e morale dello studente, che dovrà sempre essere udito, e anche del bene istituzionale dell'Ateneo.



Jesús Villagrasa

P. Jesús Villagrasa, L.C.

Rettore